

# **Obiezione di Coscienza e Bioetica**

**Valentina Pasqualini**

Studentessa presso il Dipartimento di Giurisprudenza,  
Università di Roma “Tor Vergata”

La tematica dell’obiezione di coscienza (d’ora in avanti odc) è da tempo molto dibattuta in Bioetica, anche perché indubbiamente sono numerose le sue conseguenze sul piano giuridico. Proprio al versante dei diritti fa riferimento l’obiettore, nel chiedere di essere esentato dall’adempimento altrimenti obbligatorio di ingiunzioni legali che considera contrarie alla sua coscienza, ai suoi principi o al suo orientamento religioso.

Infatti, se da un lato nello Stato democratico vengono riconosciuti numerosi diritti, allo stesso modo questo comporta anche l’imposizione di una serie di obblighi e magari si pretendono comportamenti di fatto incompatibili con la deontologia di una certa attività professionale.

Si pone il duplice problema di tutelare da un lato le determinazioni provenienti dalla comunità medica e dall’altro di consentire a ciascun medico di agire esercitando la propria discrezionalità, sebbene vi sia per questa professione uno specifico codice deontologico.

Rappresentando l’odc un’istituzione democratica, ed una situazione giuridicamente tutelata che ha diverse ripercussioni su materie complesse ed inerenti a valori fondamentali, può configurarsi una compatibilità con la

biogiuridica soltanto nel caso in cui vi sia il rispetto della legge e di principi come quello di legalità, così come si prevede per tutti i diritti che vengano introdotti nell'ordinamento.

Quanto viene affermato da parte del CNB<sup>1</sup>, dopo aver affrontato una discussione in materia, è che “l'obiezione di coscienza in Bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo), costituisce un'istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile”. Essendo costituzionalmente garantita, sarebbe necessario ricorrere a misure adeguate per non incorrere nella discriminazione: né degli obiettori né dei non obiettori. Il CNB si occupa della tematica dell'obiezione di coscienza in linea generale e soprattutto da un punto di vista bioetico.

L'odc viene intesa in senso specifico come: pretesa del singolo di essere esonerato da un obbligo giuridico, perché egli ritiene che tale obbligo sia in contrasto con un comando proveniente dalla propria coscienza e sia lesivo di un diritto fondamentale rilevante in ambito bioetico e biogiuridico. Fondamentalmente l'obiettore chiede di non obbedire alla legge in quanto contrastante con i propri valori morali, e quindi per poter agire in armonia con questi non mette in discussione né il riconoscimento della validità della legge né la legittimità dell'autorità statale. Benché l'obiezione di coscienza abbia carattere personale, in quanto frutto del contrasto tra comando legale e obbligo morale, questo non si rinviene nella cosiddetta “obiezione di struttura” di cui si occupò il CNB in uno

---

<sup>1</sup> Comitato Nazionale per la Bioetica, parere del 12 luglio 2012 “L'obiezione di coscienza e bioetica”, disponibile all'indirizzo [bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/obiezione-di-coscienza-e-bioetica/](http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/obiezione-di-coscienza-e-bioetica/)

specifico parere. L'odc può essere sintetizzata in una serie di punti fondamentali: 1) il rifiuto di obbedire ad una legge rilevante in campo bioetico; 2) il fatto che questo rifiuto sia dovuto alla volontà di tener fede alle proprie convinzioni morali e/o ai propri principi religiosi; 3) il desiderio di testimoniare con il proprio comportamento l'adesione ad una certa visione del mondo; 4) la richiesta di legittimare il comportamento di disobbedienza in modo da non essere sottoposti a sanzione e quindi la necessità di ancorare l'odc a valori costituzionali che la rendano compatibile con l'obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la legge e la Costituzione (art. 54 Cost.).

In quest'ottica, l'odc perde la sua eventuale connotazione negativa 'contra legem' ed anzi diviene parte integrante del sistema giuridico, essendo prevista 'secundum legem' e concretizzandosi in un diritto che manifesta una visione morale o religiosa ma non incomunicabile. Nel momento in cui viene prevista dalla legge, può essere intesa come oggetto di un'opzione legalmente attribuita per chi voglia orientare le proprie scelte personali sempre nel rispetto di quanto previsto nel nostro ordinamento giuridico.

L'odc deve essere infatti nettamente distinta dalla disubbidienza civile connotata da un netto carattere di rivolta generalizzata. Una distinzione di questa portata non opera rispetto alla clausola di coscienza, volta a preservare i principi fondanti della deontologia medica, in quanto l'odc segue ad una dichiarazione del soggetto di volersi astenere per il futuro da certe prestazioni senza doversi ritrovare nel cosiddetto conflitto di coscienza.

Sebbene coinvolga molteplici settori della vita di relazione, è certamente nell'ambito sanitario che si registrano questioni che ne sollecitano il riconoscimento; è sempre in quest'ambito poi che si manifesta la necessità di

tutelare la libertà di ciascun professionista di autodeterminarsi ma anche quella delle singole comunità di professionisti che devono preservare il loro *status* e garantire il rispetto da parte degli altri componenti di quanto predisposto nei codici deontologici, conformemente al senso ed alla funzione sociale della professione stessa. Possiamo affermare infatti che con l'odc non solo viene messa in discussione la concezione liberale radicata nei moderni Stati di diritto, ma anche che l'odc faccia emergere discussioni in merito al tema dei suoi limiti interni ed esterni e alle modalità di esercizio, compatibili col dovere di lealtà verso la comunità sociale di cui si faccia parte.

Analizzando quella che può identificarsi con la cosiddetta prospettiva morale (nel senso che facendosi riferimento alla coscienza, emerge che si presume la sussistenza di una consapevolezza di essere già in possesso di conoscenze derivanti dall'esperienza personale), il giudizio morale che viene operato e la conseguente attivazione della componente volitiva del soggetto che porta all'adozione di una determinata scelta, poggia su di un sapere riconoscibile e comunicabile (ecco dunque spiegato il motivo del ricorso al termine latino *cum-scientia*). Se l'odc venisse interpretata nel senso del concretizzarsi della arbitraria decisione del singolo di sottrarsi al rispetto del principio di legalità, ritenendo di avere una giustificazione nella sfera morale, si tratterebbe di una concezione deformante che sarebbe piuttosto idonea – e solo eventualmente – alla descrizione della disobbedienza civile ovvero della resistenza del potere.

Risulta dunque che l'odc rinvia a una prospettiva ulteriore rispetto a quella legale di cui invece appare evidente la limitatezza e rigidità, anche se questo non porta necessariamente all'esclusione della formalizzazione giuridica. Di fatto nell'ambito di questa materia è la sfera morale che è stata recepita dal diritto, ed

i rapporti tra essi intercorrenti sono disciplinati dagli stessi principi e valori costituzionali. Con l'introduzione delle Costituzioni del Novecento, la persona umana diviene il baricentro degli ordinamenti giuridici ed in quanto tale deve essere tutelata, e lo stesso diritto recepisce un principio di inclusione e di confronto che si innesta su valori fondamentali. Da questo assunto discende infatti l'idea che vi sarebbe un vero e proprio bilanciamento tra il valore posto a fondamento del comando legale oggetto dell'odc, da una parte, ed i principi della libertà di coscienza, del pluralismo e così via, dall'altra. In ambito medico la legge 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza e la 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, hanno salvaguardato la possibilità di un'odc da parte dei soggetti professionalmente coinvolti ed inoltre è stata estesa anche oltre all'ambito della tutela della vita con la legge 413/1993 in merito alla sperimentazione sugli animali.

Costituendo l'odc un diritto costituzionalizzato, ed essendo prevista anche all'interno di numerosi trattati internazionali, nei casi più gravi la contrapposizione tragica tra il vincolo di legalità e la coscienza viene risolto da parte dello stesso dettato costituzionale, in quanto questo diritto accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni assunte da parte della maggioranza.

Essendo dunque riconosciuto come diritto fondamentale della persona (cfr. articoli 2, 3, 9, 10, 21 Cost.), non sembra condivisibile prediligere un approccio soggettivistico, che in quanto tale dà rilevanza all'odc soltanto laddove sussistano conflitti attinenti ad interessi del singolo individuo. Se infatti si richiedesse anche il riconoscimento di una sua rilevanza giuridica, sarebbe necessario optare per una esteriorizzazione oggettiva che consenta a seguito di un bilanciamento di effettuare una valutazione fra i valori tra loro in collisione. Sulla base di quanto

previsto in disposizioni costituzionali, l'odc si sostanzia nell'applicazione di un principio generale, per cui nel caso in cui sia in gioco un valore costituzionale dello stesso rango, il diritto all'odc sarebbe semplicemente espressione di un principio generale. Viene poi puntualmente prevista nei codici deontologici degli ordini professionali, come il codice deontologico dei medici italiani del 2014, in cui si prevede che l'esercizio della professione medica si fondi sulla libertà e l'indipendenza. Dal canto suo, l'art. 22 in particolare statuisce che "Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione". La previsione del ricorso all'odc mantiene vivo il senso dell'identità professionale, evitando però l'eterodeterminazione dello statuto professionale della categoria di professionisti. Pertanto, essendo fruibile l'odc da parte di tutti i medici, essa contribuisce a salvaguardare l'*ethos* professionale. Ipotizzando ad esempio l'esistenza di una legge che imponesse ai medici di effettuare emotrasfusioni, nonostante il rifiuto del paziente maggiorenne e consapevole in quanto testimone di Geova, questa ridurrebbe l'esercizio della professione medica alla semplice esecuzione di prestazioni. In questo caso l'odc consentirebbe al medico di osservare, il principio del rispetto della persona umana nei trattamenti sanitari (art. 32 co. 2 Cost.) su cui si fonda anche il codice deontologico. L'accettazione automatica di compiti imposti *ex lege*, anche contro lo stesso codice, discende da una concezione autoritaria del diritto che non ammette l'autonomia dei corpi professionali nella definizione della propria identità, riducendo la professione medica ad una pura

competenza di mezzi. Per fare in modo che l'odc sia conforme al principio di legalità ed evitare che sia oggetto di abusi e ridurre i rischi correlati, è necessario che ne vengano disciplinate le modalità d'esercizio. Il diritto è dotato di un limite intrinseco, in quanto sarebbe impossibile un completo accertamento della volontà interiore dei consociati con il c.d. processo alle intenzioni, ma di questa si deve tenere conto quando si tratti di tutelare giuridicamente le loro manifestazioni di volontà. Generalmente vi è l'esigenza di una prova di coerenza, deducibile a posteriori, dopo che il soggetto abbia invocato l'odc e questa concerna l'incompatibilità di atti successivi con la stessa obiezione di coscienza. L'odc deve dunque essere compatibile con la legalità ordinamentale affinché non vi siano banalizzazioni, nei casi in cui non venga riconosciuta in talune fattispecie e gli obiettori vengano discriminati, la legalità acquisisce carattere autoritario 'auctoritas facit legem' ed è qui che lo Stato democratico deve fare in modo di mantenere la tensione verso i valori fondamentali nel rispetto di questo principio. Tra le conclusioni del CNB rinveniamo che: l'obiezione di coscienza in bioetica sia costituzionalmente fondata in quanto costituisce un diritto della persona ed una istituzione democratica, quando poi questa inerisca ad un'attività professionale concorre ad impedire una definizione autoritaria *ex lege* delle finalità proprie della stessa, ed inoltre la tutela dell'odc non deve rendere gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge.

Da questo discendono alcune conseguenze importanti: la legge deve prevedere misure adeguate a garantire l'erogazione di servizi; in bioetica deve essere disciplinata in modo tale da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori; ed infine si raccomanda la predisposizione di organizzazioni idonee alle mansioni

ed al reclutamento volti ad equilibrare il numero degli obiettori e dei non obiettori.

Decisamente polemica è la postilla del Prof. Flamigni, recentemente scomparso, il quale analizzando il parere del CNB ne desume una serie di considerazioni. Innanzitutto, egli osserva che probabilmente la maggioranza dei componenti del Comitato riconosce l'esistenza di un diritto all'aborto, conquistato con l'entrata in vigore della legge 194/1978. Con il Parere sull'odc verrebbe infatti conferita una "certificazione etica" alla legge, in quanto riconosce il dovere di erogazione di servizi previsti nei confronti dell'aborto medicalmente assistito. Ammesso che il CNB costituisca un centro di elaborazione culturale che chiarisce ed individua soluzioni di carattere etico, affinché vengano forniti gli strumenti necessari a cittadini e forze politiche per identificare il bene comune, secondo Flamigni questa conclusione risulta condivisibile sul piano politico. Ma nonostante queste premesse per diverse ragioni successivamente esposte egli non procede all'approvazione del documento, esprimendo anzi voto contrario. La prima ragione si rinviene nel fatto che si tratta di un parere che è stato elaborato in un linguaggio prettamente tecnico e certamente di difficile comprensione per i cittadini. Inoltre non vengono presi in considerazione dati empirici in merito alla realtà, per cui in molteplici casi i ginecologi si rifiutano di procedere all'interruzione volontaria di gravidanza, secondo quanto enunciato nella 194, non perché mossi dalla propria coscienza e morale ma piuttosto da ragioni differenti configurandosi spesso all'interno di un intero ospedale una totale avversione nei confronti di una legge statale.

La seconda ragione dipende dal fatto che il Comitato non ha, secondo Flamigni, effettuato alcun tipo di considerazione in merito alla problematicità teorica



dell'obiezione di coscienza. Né viene presa in considerazione l'obiezione di coscienza "storica", quella al servizio militare, che veniva praticata dal giovane di leva il quale per una sua posizione morale che lo portava ad obiettare contro la guerra e la violenza, non poteva violare l'obbligo imposto dalla legge di fare il servizio militare. Cessata poi la coscrizione obbligatoria questo problema venne meno. Diversa è la posizione di chi prediliga un certo corso di studi rispetto ad altri mosso dalle proprie inclinazioni, che deve anche accettare gli obblighi correlati con l'esercizio di una certa professione e questo dovrebbe riguardare anche l'attività dei sanitari. Nella concretezza però vi sono in effetti delle professioni in cui non è ammessa l'obiezione di coscienza (si pensi ad esempio al magistrato, al militare), mentre un discorso a sé ha ad oggetto il ruolo professionale ricoperto dai medici e da chiunque abbia un'occupazione in ambito sanitario.

A questo punto Flamigni riferisce il pensiero di un giurista esperto di diritto costituzionale, Gladio Gemma, il quale sostiene che l'obiezione di coscienza garantirebbe un diritto ad alcuni particolari gruppi di individui, che per ragioni personali non condividono norme approvate dal Parlamento. Appare però incongruente la configurazione di un diritto alla disobbedienza e questo perché il diritto inteso oggettivamente come insieme di norme ha la funzione di rendere armonica la convivenza tra una molteplicità di individui. Ed in effetti è come se i consociati avessero stipulato implicitamente fra loro un accordo o meglio un contratto sociale, per regolamentare al meglio la vita di relazione e affinché ciò fosse possibile hanno accettato l'introduzione di disposizioni normative. Una prima soluzione in merito a questa tematica riguarda il fatto che l'ordinamento riconosca agli obiettori la facoltà di agire per richiedere eventuali modifiche delle

norme in vigore ma prevedendo che questo ovviamente avvenga sempre nell'osservanza di quanto esse stesse prevedano. La seconda soluzione porta ad affermare che si riconosca agli obiettori di coscienza, una giustificazione etico-politica che porti ad una giustificazione in merito al mancato rispetto delle leggi. Rinvenendo nella nostra Carta costituzionale diversi valori e principi inerenti alla persona umana, l'obiezione di coscienza è stata configurata come momento dell'autodeterminazione dell'individuo, anche se comunque la coscienza morale di ciascuno può tradursi in imperativi morali e politici contrastanti coi doveri pubblici e professionali, se appunto venisse riconosciuto quale diritto all'inosservanza delle leggi. La richiesta stessa di obiettare secondo coscienza, non può discendere dall'irrazionalità o dalle fantasie dei richiedenti, ma deve basarsi su una credibilità scientifica. E proprio per questa ragione, conclude Flamigni, la maggioranza del CNB avrebbe dovuto precisare a chi spetti il diritto di dare definizioni e di precisare che cosa sia vero e che cosa sia falso, secondo le attuali conoscenze scientifiche al fine di evitare incomprensioni e fraintendimenti. L'ultima ragione che porta questo componente del CNB ad esprimere il proprio dissenso nei confronti della maggioranza, riguarda la giustificazione della tesi per cui l'obiezione di coscienza dovrebbe essere intesa, quale clausola estintiva *secundum legem*. La presa di posizione assunta si articola in tre diverse tesi:

1. L'obiezione di coscienza deve essere considerata come compatibile col principio di legalità. Questa tesi si oppone alle critiche generali all'obiezione di coscienza, che la presentano quale contraddizione inserita all'interno dell'ordinamento. Anche se talvolta sarebbe più opportuno intenderla quale "clausola esentiva" per evitare o anche attenuare dei conflitti sociali.

2. L'obiezione di coscienza in ambito sanitario deve essere configurata costituzionalmente come diritto fondamentale della persona. Si oppone alla soluzione prevista dalla tesi precedente, in quanto sarebbe configurato un diritto della persona che in quanto tale deve essere tutelato da eventuali abusi.
3. L'obiezione di coscienza assume la funzione di istituzione democratica, impedendo alle maggioranze parlamentari di negare le problematiche in merito alla tutela dei diritti inviolabili, mostrando che l'ordinamento non sia disposto a chiudere discussioni inerenti a questi ultimi. Da questo discende la suddivisione in due livelli dell'ordinamento legale creonteo e legale costituzionale.

La reprimenda di Flamigni nei confronti del CNB prosegue e si allarga all'intera legge 194/78, giacché a suo avviso la maggioranza sembrerebbe tenere aperto il dibattito in merito ad una tutela del diritto alla vita dell'embrione e a concepire la stessa legislazione a riguardo come una forma di esercizio del potere creonteo, inteso come autoritario in violazione di un diritto umano. In realtà questa stessa legge fu introdotta, afferma Flamigni, proprio con la finalità di tutelare un altro diritto umano, "il diritto alla salute della donna". Sarebbe difficile in questo senso, giustificare che operatori sanitari facciano obiezione di coscienza ad interventi che siano volti proprio a tutelare la salute riproduttiva della donna. Appoggiandosi nuovamente alle tesi di Gemma, Flamigni ritiene che il parere della maggioranza possa qualificare l'interruzione volontaria della gravidanza, come pratica fortemente immorale, sulla base di un diritto alla vita prenatale che non ha alcun tipo di riconoscimento giuridico né nella Costituzione né nelle convenzioni internazionali. Dunque abbandonando l'idea che l'obiezione di coscienza debba essere considerata come "il vessillo innalzato a difesa dei diritti

umani” e del “diritto alla vita” nella fase prenatale, allora l’obiezione di coscienza in campo sanitario non è più un “diritto fondamentale”, ma può essere consentita, a condizione che l’obiettore sia disposto ad accettare un onere congruo che manifesti le sue motivazioni morali correlate alla richiesta.

L’ultima postilla analizzata è quella della professoressa Assuntina Morresi, che analizzando i risultati e i dati disponibili dell’ISTAT, mette in luce il fatto che in alcune regioni all’aumentare degli obiettori di coscienza, diminuiscano i tempi di attesa delle donne, e in altre regioni al diminuire del numero di obiettori aumentino i tempi di attesa. L’accesso alle Ivg è determinato infatti dalle modalità con cui si organizza ciascuna struttura sanitaria. La normativa attuale consente un reclutamento differenziato, specifico di non obiettori alcuni dei quali per diverse ragioni non eseguono Ivg. Quindi le raccomandazioni del parere del CNB, sono coerenti con quanto avviene in Italia in merito alla legge 194/78 che se applicata nel modo più opportuno consente sia l’esercizio del diritto all’odc che l’accesso all’Ivg. Inoltre analizzando dati statistici emerge chiaramente che indipendentemente dall’applicazione della 194, sia la quantità di medici obiettori, che i tempi di attesa variano su scala regionale, e questo dipende soprattutto dal fatto che ciascuna regione regola il proprio sistema sanitario, ed anche dal tipo di orientamento politico culturale che si diffonde maggiormente e comunque influenza il contesto sociale.

In conclusione anche se il ricorso a questo tipo di pratiche è stato introdotto per tutelare diritti e libertà fondamentali, in armonia con un tessuto sociale che si evolve di continuo e che richiede un adeguamento legislativo per il succedersi di questi cambiamenti, è altresì vero che difficilmente i medici possono esercitare la

propria attività professionale, agendo senza essere minimamente influenzati dalle personali credenze e convinzioni. E questo perché l'attività sanitaria si scontra quotidianamente con tematiche molto delicate, per cui sarebbe impossibile separare nettamente la sfera oggettiva dell'esercizio dell'attività professionale conforme ai codici deontologici ovvero alle linee guida elaborate dalle società mediche, e quella che potremmo definire più soggettiva attinente proprio alla persona del medico, intesa nel suo insieme, comprensivo delle opinioni personali. Del resto, è più che eloquente il dato statistico stabile in tutti gli anni di applicazione della normativa sull'aborto, che conferma l'elevato numero di medici obiettori e testimonia il disagio in cui gli operatori sanitari si trovano davanti a pratiche la cui accettabilità etica ed antropologica è tanto discussa.